

Martedì 10 maggio 2005

P6_TA(2005)0162

Encefalopatie spongiformi trasmissibili *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (COM(2004)0775 — C6-0223/2004 — 2004/0270(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0775) ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0223/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0098/2005);
1. approva l'articolo 1, paragrafo 14, e modifica l'articolo 2 della proposta della Commissione;
 2. intende continuare il suo esame del resto della proposta della Commissione e adottarla di conseguenza in prima lettura quanto prima;
 3. divide di conseguenza la proposta;
 4. chiede alla Commissione e al Consiglio di esaminare gli emendamenti relativi al regime transitorio del regolamento (CE) n. 999/2001 nonché gli emendamenti sul merito del regolamento come due regolamenti distinti;
 5. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0270

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

Martedì 10 maggio 2005

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 ⁽²⁾ *intende* fornire un unico quadro legale per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Comunità.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie ⁽³⁾ ha prolungato il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 fino al 1° luglio 2005 al più **tardi**.
- (3) **Per garantire la certezza giuridica dopo la scadenza delle misure transitorie previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 e in attesa della revisione delle misure permanenti e della definizione di una strategia complessiva in materia di TSE, è opportuno prorogare ulteriormente tali misure transitorie fino al 1° luglio 2007.**
- (4) **Nell'interesse della certezza giuridica e al fine di tutelare qualsiasi legittima aspettativa degli operatori economici, in attesa della revisione sostanziale del regolamento (CE) n. 999/2001, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2005.**
- (5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 va modificato di conseguenza.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal testo seguente:

«Conformemente a tale procedura sono adottate misure transitorie per un periodo massimo che scade il 1° luglio 2007, per consentire il passaggio dal regime attuale al regime istituito con il presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il **1° luglio 2005**.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2005.

⁽²⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 31).

⁽³⁾ GU L 160 del 28.6.2003, pag. 1.